

# Circolare mensile Eutekne

## GENNAIO 2023: NOVITÀ..... 2

1	Nuova definizione degli avvisi bonari - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.....	2
2	Registri IVA e liquidazioni periodiche precompilate - Dichiarazione IVA precompilata - Modifiche al programma di assistenza <i>on line</i> .....	2
3	Cessione dei crediti d'imposta energia, gas e carburanti relativi ai mesi da luglio a dicembre 2022 - Comunicazione e compensazione .....	3
4	Crediti d'imposta energia elettrica e gas - Utilizzo in compensazione per il versamento degli acconti .....	4
5	Crediti d'imposta energia elettrica e gas - Requisiti - Ulteriori indicazioni .....	5
6	Autoveicoli acquistati dalla controllante e destinati alle società controllate - Trattamento ai fini IRES e IVA.....	5
7	Buoni benzina concessi ai dipendenti - Non imponibilità fino a 200,00 euro - Proroga per il 2023 .....	5
8	Deduzione forfetaria per le trasferte dei dipendenti degli autotrasportatori - Modalità di fruizione per le cooperative .....	6
9	Controllo del versamento delle ritenute nell'ambito degli appalti - Utilizzo di beni del committente in comodato o locazione .....	6
10	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Beni noleggiati e utilizzati temporaneamente presso cantieri all'estero .....	7
11	Investimenti in <i>start up</i> innovative - Detrazione IRPEF - Rilevanza del principio di cassa .....	7
12	Somme derivanti da accordo transattivo - Trattamento fiscale.....	8
13	Strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Adeguamento alla nuova lotteria degli scontrini.....	8
14	Vendite a distanza di beni importati - Applicazione del regime IOSS .....	9
15	Esportazione indiretta - Prova oltre il termine di 90 giorni - Regolarizzazione - Variazione in diminuzione .....	9
16	Servizi di ricarica delle auto elettriche - Qualificazione ai fini IVA.....	10
17	Servizi relativi alla raccolta delle giocate - Pagamento con tessere ricaricabili - Momento impositivo.....	11
18	Pasti a domicilio - Autonomia ai fini IVA del servizio di trasporto .....	11
19	Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi "legali" di mora applicabili al primo semestre 2023.....	12

## FEBBRAIO 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI ..... 13

<b>1</b>	<b>NUOVA DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b>
	<p>La L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto una nuova definizione degli avvisi bonari che comporta la riduzione delle sanzioni al 3% e non, come succede nelle situazioni ordinarie, al 10%.</p> <p>Ciò riguarda gli avvisi bonari scaturenti da liquidazione automatica della dichiarazione relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021 ove il termine di 30 giorni per definire fosse ancora pendente all'1.1.2023 e quelli notificati successivamente.</p> <p>Nella circ. Agenzia delle Entrate 13.1.2023 n. 1 sono stati diramati alcuni chiarimenti inerenti all'istituto.</p> <p>In primo luogo, si specifica che per gli avvisi bonari ormai generati non è prevista una comunicazione di riliquidazione degli importi.</p> <p>Il contribuente deve quindi adeguare gli importi autonomamente, utilizzando se del caso il foglio di calcolo messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p>
<b>1.1</b>	<p><b>DILAZIONI IN CORSO</b></p> <p>Le dilazioni degli avvisi bonari in corso all'1.1.2023 rientrano nella definizione quindi in relazione al debito residuo occorre rimodulare gli importi, "aggiornando" la sanzione ancora restante alla misura del 3%.</p> <p>Non rileva in questo caso il periodo di imposta.</p> <p>Occorre che all'1.1.2023 il contribuente non sia decaduto dal piano di dilazione, cosa che si verifica se una rata successiva alla prima non viene pagata entro il termine per quella ancora successiva.</p> <p>La rata in scadenza al 31.12.2022, se non onorata entro tale termine, va pagata entro il termine per quella successiva e le sanzioni rimangono ridotte al 10%.</p>
<b>1.2</b>	<p><b>NUMERO DI RATE</b></p> <p>La L. 197/2022 ha elevato a 20 il numero massimo di rate in cui è dilazionabile l'avviso bonario.</p> <p>Prima, la dilazione sino a 20 rate era ammessa solo per gli importi superiori a 5.000,00 euro, per quelli inferiori il numero massimo di rate era 8.</p> <p>La novità si applica anche alle dilazioni in corso all'1.1.2023, quindi è possibile estendere i piani di dilazione rimodulando le rate.</p>
<b>2</b>	<b>REGISTRI IVA E LIQUIDAZIONI PERIODICHE PRECOMPILATE - DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA - MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ASSISTENZA ON LINE</b>
	<p>Con il provv. 12.1.2023 n. 9652, l'Agenzia delle Entrate ha disposto il prolungamento, anche per il 2023, del periodo sperimentale di funzionamento del programma di assistenza <i>on line</i> che prevede la precompilazione dei documenti IVA, ampliando altresì il perimetro dei soggetti che possono accedere al servizio e garantendo la predisposizione delle bozze di comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA anche a coloro che non abbiano proceduto alla convalida dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72.</p>
<b>2.1</b>	<p><b>AMPLIAMENTO AMBITO SOGGETTIVO</b></p> <p>A partire dai documenti IVA relativi all'ultimo trimestre 2022 e dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2022, viene ampliato l'ambito soggettivo del programma di assistenza <i>on line</i>, con l'inclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei soggetti trimestrali "speciali" o "per natura" di cui all'art. 74 co. 4 del DPR 633/72;</li> <li>• dei soggetti per i quali nell'anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;</li> <li>• dei soggetti che applicano metodi specifici di determinazione dell'imposta ammessa in detrazione.</li> </ul>
<b>2.2</b>	<p><b>ULTERIORI NOVITÀ</b></p> <p>Il provv. 9652/2023 prevede la possibilità di accesso alla bozza della dichiarazione annuale IVA relativa alle operazioni effettuate a partire dall'1.1.2023 (e ai relativi servizi</p>

segue	<p>di pagamento), anche nel caso in cui i registri delle fatture e degli acquisti non siano stati convalidati o integrati.</p> <p>Il precedente provv. 8.7.2021 n. 183994 precisava, infatti, che solo se la convalida/integrazione fosse stata effettuata con riferimento all'intero periodo d'imposta, l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto elaborare il modello IVA precompilato.</p> <p>Analogamente, a partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2023, le bozze delle LIPE e il servizio per il pagamento delle somme che risultano eventualmente dovute, verranno rese disponibili anche qualora i destinatari del servizio non abbiano effettuato la convalida o l'integrazione di tutti i registri IVA relativi al trimestre di riferimento.</p>
<b>3</b>	<p><b>CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA, GAS E CARBURANTI RELATIVI AI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2022 - COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE</b></p>
	<p>Con il provv. 26.1.2023 n. 24252, l'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche.</p> <p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 2 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari.</p>
<b>3.1</b>	<p><b>CREDITI D'IMPOSTA INTERESSATI</b></p> <p>Le nuove indicazioni riguardano i crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi al mese di dicembre 2022, riconosciuti dall'art. 1 del DL 176/2022 alle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• imprese energivore;</li> <li>• imprese gasivore;</li> <li>• imprese non energivore;</li> <li>• imprese diverse da quelle gasivore.</li> </ul> <p>I nuovi termini di comunicazione si applicano anche ai crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al terzo trimestre 2022, quindi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 (art. 6 del DL 115/2022);</li> <li>• ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022).</li> </ul> <p>Sono interessati anche i crediti d'imposta per l'acquisto di carburante da parte delle imprese esercenti attività agricola e della pesca relativi al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terzo trimestre 2022, vale a dire ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 (art. 7 del DL 115/2022);</li> <li>• quarto trimestre del 2022, vale a dire ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (art. 2 del DL 144/2022).</li> </ul>
<b>3.2</b>	<p><b>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE</b></p> <p>La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 22.3.2023, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di carburanti per il terzo trimestre 2022;</li> <li>• 21.6.2023, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di carburanti per il quarto trimestre 2022;</li> <li>• 20.9.2023, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi al mese di dicembre 2022.</li> </ul> <p><b>Crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ottobre/novembre 2022</b></p> <p>Entro la suddetta data del 20.9.2023 devono essere comunicate anche le cessioni riguardanti i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 (mesi di luglio, agosto e settembre 2022) e ai mesi di ottobre e novembre 2022, in luogo della precedente scadenza del 21.6.2023 prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 450517.</p>

3.3	<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE</b></p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sulla base del nuovo modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 26.1.2023 n. 24252;</li> <li>utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle nuove specifiche tecniche.</li> </ul>
3.4	<p><b>UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI</b></p> <p>I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ("Piattaforma cessione crediti").</p> <p>I cessionari utilizzano i crediti d'imposta ricevuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;</li> <li>entro il 30.9.2023, in relazione ai crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e al quarto trimestre 2022;</li> <li>entro il 31.3.2023, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di carburanti per il terzo trimestre 2022;</li> <li>entro il 30.6.2023, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di carburanti per il quarto trimestre 2022.</li> </ul>
3.5	<p><b>CODICI TRIBUTO PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI CESSIONARI</b></p> <p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 2 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare, in compensazione mediante il modello F24, i crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas relativi al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"7742", con riferimento al credito d'imposta a favore delle imprese energivore;</li> <li>"7743", per il credito d'imposta a favore delle imprese gasivore;</li> <li>"7744", relativamente al credito d'imposta a favore delle imprese non energivore;</li> <li>"7745", per il credito d'imposta a favore delle imprese non gasivore.</li> </ul>
3.6	<p><b>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b></p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati");</li> <li>nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".</li> </ul>
4	<p><b>CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI</b></p>
	<p>Con la risposta a interpello 10.1.2023 n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta per le imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022, disciplinato dall'art. 6 del DL 115/2022, può essere utilizzato, con le limitazioni previste dalla norma agevolativa, per il versamento di acconti e saldi d'imposta, anche in caso di acconti risultanti superiori con il metodo previsionale rispetto a quello storico.</p>
4.1	<p><b>LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta per le imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>è utilizzabile solo in compensazione nel modello F24;</li> <li>non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97;</li> <li>per l'utilizzo, dopo il 16.3.2023, richiede una comunicazione all'Agenzia delle Entrate sull'ammontare del credito stesso maturato nel 2022;</li> <li>in nessun caso, ove non utilizzato entro il 30.6.2023, dà luogo a rimborso, sia diretto sia indiretto.</li> </ul>

<b>4.2</b>	<b>MODALITÀ DI UTILIZZO PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI</b> Secondo l'Agenzia delle Entrate, il versamento dell'acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, non potrà comunque consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinarsi tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30.6.2023 (30.9.2023 dopo la conversione in legge del DL 176/2022).
<b>5</b>	<b>CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS - REQUISITI - ULTERIORI INDICAZIONI</b> L'Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 13.1.2023 n. 18 e 24, ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai requisiti dei crediti d'imposta energia elettrica e gas.
<b>5.1</b>	<b>NOZIONE DI IMPRESE ENERGIVORE - RILEVANZA DELL'ATTIVITÀ PREVALENTE</b> Con la risposta 13.1.2023 n. 18, è stato chiarito che l'assenza del codice ATECO relativo all'attività prevalente esercitata dalla società nell'ambito dell'elenco di cui all'Allegato 1 del DM 21.12.2021 n. 541 non consente alla società di poter usufruire del credito d'imposta di cui all'art. 15.1 del DL 4/2022.
<b>5.2</b>	<b>RILEVANZA DI ENERGIA/GAS ACQUISTATI PER USO PROPRIO E NON RIVENDUTI</b> Con la risposta 13.1.2023 n. 24, è stato precisato che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fini del calcolo dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica a favore delle imprese energivore, rileva la sola quantità di energia acquistata per uso proprio, e non anche l'energia rivenduta. Su tale quantità la società deve calcolare la spesa sostenuta e, quindi, ad essa deve applicare il prezzo medio di acquisto risultante dalle rispettive fatture di acquisto;</li> <li>• analogamente, in relazione al credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale a favore delle imprese gasivore, la spesa alla quale applicare la percentuale di legge è data, quindi, dalla sola quantità di gas acquistata ed utilizzata nel periodo di riferimento, moltiplicata per il prezzo medio di acquisto risultante dalle rispettive fatture di acquisto.</li> </ul>
<b>6</b>	<b>AUTOVEICOLI ACQUISTATI DALLA CONTROLLANTE E DESTINATI ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE - TRATTAMENTO AI FINI IRES E IVA</b> Con la risposta a interpello 20.1.2023 n. 107, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito al trattamento, ai fini della deducibilità e della detraibilità IVA, dei costi sostenuti dalla capogruppo in relazione alle auto aziendali, acquistate per essere messe a disposizione delle controllate, e riaddebitati alle altre società del gruppo.
<b>6.1</b>	<b>DEDUCIBILITÀ AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI</b> Le spese sostenute dalla società capogruppo non rientrano nella disciplina dell'art. 164 del TUIR, posto che, nel caso prospettato, le autovetture sono acquistate non per essere utilizzate quali beni strumentali dell'attività della capogruppo, bensì allo scopo di essere messe a disposizione delle società controllate. Tali costi sono quindi deducibili senza le limitazioni previste dall'art. 164 del TUIR, ma secondo la regola generale dell'art. 109 co. 5 del TUIR.
<b>6.2</b>	<b>DETRAZIONE IVA</b> L'Agenzia delle Entrate ritiene inoltre applicabile la detrazione integrale dell'IVA assolta sulle spese relative a tali veicoli, a condizione che non sussistano limiti derivanti dall'effettuazione di operazioni esenti o non soggette all'imposta.
<b>7</b>	<b>BUONI BENZINA CONCESSI AI DIPENDENTI - NON IMPONIBILITÀ FINO A 200,00 EURO - PROROGA PER IL 2023</b> Con l'art. 1 co. 1 del DL 14.1.2023 n. 5 (c.d. DL "Trasparenza"), pubblicato sulla G.U. 14.1.2023 n. 11, è stato previsto che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti dall'1.1.2023 al 31.12.2023 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200,00 euro per lavoratore.

<i>segue</i>	Tale agevolazione si affianca al limite ordinario dei <i>fringe benefit</i> previsto dall'art. 51 co. 3, terzo periodo, del TUIR, pari a 258,23 euro.
<b>8</b>	<b>DEDUZIONE FORFETARIA PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI DEGLI AUTOTRASPORTATORI - MODALITÀ DI FRUIZIONE PER LE COOPERATIVE</b>
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 31.1.2023 n. 184, ha fornito alcuni chiarimenti sulla deduzione forfetaria riconosciuta agli autotrasportatori di merci per le trasferte dei propri dipendenti (ai sensi dell'art. 95 co. 4 del TUIR), nell'ipotesi in cui a poterne beneficiare sia una società cooperativa.
<b>8.1</b>	<b>DEDUZIONE FORFETARIA PER LE TRASFERTE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI</b> Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo giornaliero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a (art. 95 co. 4 del TUIR): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 59,65 euro, per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale;</li> <li>• 95,80 euro, per le trasferte all'estero.</li> </ul>
<b>8.2</b>	<b>APPLICAZIONE DELLA DEDUZIONE ALLE COOPERATIVE DI TRASPORTO</b> L'art. 62 della L. 342/2000 prevede che la suddetta disposizione si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 50 co. 1 lett. a) del TUIR, se la società cooperativa autorizzata all'autotrasporto non fruisce, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• né della deduzione forfetaria illustrata nel precedente § 8.1;</li> <li>• né della deduzione analitica delle spese di trasferta sostenute.</li> </ul> In base al predetto art. 50 co. 1 lett. a), sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, tra gli altri, i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle: <ul style="list-style-type: none"> <li>• cooperative di produzione e lavoro;</li> <li>• cooperative di servizi;</li> <li>• cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli;</li> <li>• cooperative della piccola pesca.</li> </ul> La risposta in commento conferma che, in base alle suddette norme, la parte della deduzione forfetaria che non trova capienza nel reddito della cooperativa può essere trasferita a tutti i soci lavoratori che percepiscono i predetti redditi. Viene, inoltre, precisato che tale facoltà deve essere riconosciuta anche ad una cooperativa di trasporti che abbia una struttura nella quale realizzi uno scambio mutualistico plurimo di produzione e lavoro (soci lavoratori dipendenti) e di servizi (soci lavoratori autonomi), limitatamente allo scambio mutualistico con i soci lavoratori dipendenti.
<b>9</b>	<b>CONTROLLO DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI - UTILIZZO DI BENI DEL COMMITTENTE IN COMODATO O LOCAZIONE</b>
	Con la risposta a interpello 23.1.2023 n. 144, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all'applicazione della disciplina relativa al controllo del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'ambito degli appalti e subappalti, di cui all'art. 17- <i>bis</i> del DLgs. 241/97, in caso di utilizzo di beni del committente sulla base di contratti di comodato o di locazione.
<b>9.1</b>	<b>PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA</b> L'art. 17- <i>bis</i> del DLgs. 241/97 (introdotto dall'art. 4 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019), infatti, prevede che le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici hanno l'obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro;</li> <li>• caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente;</li> </ul>

segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.</li> </ul> <p>Il committente, invece, ha l'obbligo di controllare che l'impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all'Agenzia delle Entrate competente.</p>
9.2	<p><b>UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI RICONDUCIBILI AL COMMITTENTE</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la disciplina in esame può trovare applicazione, nel rispetto degli altri requisiti, qualora l'appaltatore utilizzi le attrezzature del committente, sulla base di un contratto di comodato (art. 1803 c.c.); in tal caso, infatti, l'utilizzo avviene in base ad un titolo giuridico che non fa venir meno la riconducibilità dei beni al committente.</p> <p>Per escludere l'applicazione della disciplina in esame è quindi necessario che l'appaltatore noleggi i beni da soggetti terzi, diversi dal committente o da imprese ad esso riconducibili.</p>
9.3	<p><b>SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PRESSO LE SEDI DEL COMMITTENTE</b></p> <p>Ai fini del luogo di svolgimento dell'attività, la circ. Agenzia delle Entrate 12.2.2020 n. 1 aveva chiarito che nel concetto di "sede" del committente <i>"vi rientrano, tra le altre, la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l'attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa, agricola o professionale"</i>.</p> <p>Al riguardo, con la risposta a interpello in esame viene chiarito che sono "riconducibili al committente" anche i magazzini utilizzati dall'appaltatore sulla base di un contratto di locazione o di comodato con il committente.</p> <p>Tale situazione può quindi determinare l'applicazione della disciplina in esame, nel rispetto degli altri requisiti.</p>
10	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - BENI NOLEGGIATI E UTILIZZATI TEMPORANEAMENTE PRESSO CANTIERI ALL'ESTERO</b></p>
	<p>Con la risposta a interpello 17.1.2023 n. 47, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che possono fruire del credito d'imposta per investimenti di cui alla L. 178/2020 anche i beni noleggiati temporaneamente ad una controllata per l'utilizzo presso cantieri all'estero, non operando il meccanismo di "recapture".</p> <p>A tal fine, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i beni agevolabili devono appartenere alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e devono essere utilizzati nell'attività ordinariamente svolta dalla stessa; in altri termini, i beni devono mantenere un effettivo nesso funzionale con l'attività d'impresa svolta in Italia;</li> <li>• l'utilizzo all'estero dei beni non deve assumere una misura prevalente, in termini temporali ed economici, rispetto al relativo utilizzo in Italia;</li> <li>• il canone di noleggio deve essere fissato al medesimo livello che sarebbe stato pattuito tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili;</li> <li>• il costo e il rischio dell'investimento devono essere totalmente a carico della controllante, senza che essi siano ribaltati in tutto o in parte, in maniera esplicita o implicita sul soggetto che utilizza il bene in base al contratto di noleggio.</li> </ul>
11	<p><b>INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE - DETRAZIONE IRPEF - RILEVANZA DEL PRINCIPIO DI CASSA</b></p>
	<p>Con la risposta a interpello 24.1.2023 n. 154, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla detrazione IRPEF per investimenti in <i>start up</i> innovative di cui all'art. 29 del DL 179/2012.</p>
11.1	<p><b>PERIODO RILEVANTE PER I SOGGETTI IRPEF</b></p> <p>Il periodo d'imposta in cui il conferimento si considera effettuato, individuato ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DM 7.5.2019, coincide "normalmente" con quello in cui il conferente ha diritto a operare la detrazione, se soggetto IRPEF.</p>

<i>segue</i>	Nel caso di sottoscrizione di azioni o quote del capitale di una <i>start up</i> innovativa in sede di costituzione della stessa, pertanto, rileva la data di deposito per l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto costitutivo della <i>start up</i> innovativa, nella quale il conferente si obbliga all'esecuzione dei conferimenti, fermo restando che, in applicazione del principio generale di cassa, per i soggetti IRPEF il diritto alla detrazione sorge nell'anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, posto che la normativa in esame ha il fine di agevolare solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale.
<b>11.2</b>	<b>ESEMPLIFICAZIONE</b> Nel caso di specie, il deposito dell'atto costitutivo della società è avvenuto il 31.12.2020 mentre il versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento è stato effettuato in parte in sede di costituzione, in data 21.12.2020, e per la restante parte nel 2021. In tal caso è quindi possibile detrarre dall'imposta lorda, in applicazione del predetto criterio di cassa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel 2020 un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati in tale anno di imposta;</li> <li>• nel 2021 un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati in tale anno di imposta.</li> </ul>
<b>12</b>	<b>SOMME DERIVANTI DA ACCORDO TRANSATTIVO - TRATTAMENTO FISCALE</b> Con le risposte a interpello 13.1.2023 n. 28 e 33, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato alcuni aspetti del trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di accordo transattivo. Nella risposta a interpello 33/2023, viene evidenziato il ricorrere del presupposto oggettivo IVA nel caso di un accordo bonario per definire una possibile controversia, tale per cui il soggetto passivo si impegna a versare una somma di denaro "a titolo indennitario e conciliativo", a fronte della quale la controparte si impegna a rinunciare a ogni pretesa. Si configurava, dunque, uno scambio di prestazioni reciproche tra la somma corrisposta e l'obbligo di non fare (rinuncia alle pretese) ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/72.
<b>12.1</b>	<b>DEDUCIBILITÀ DEL COSTO</b> Nella risposta a interpello 28/2023, con riferimento all'IRES, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme dovute in seguito alla sottoscrizione dell'accordo transattivo siano inerenti e, quindi, deducibili, poiché nel caso di specie consentono alla società che ha sostenuto il costo di definire le vertenze legali concernenti, evitando altresì possibili costi futuri in relazione all'esito delle stesse azioni giudiziarie.
<b>12.2</b>	<b>ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA</b> Inoltre, nella risposta a interpello 28/2023, è stata riconosciuta la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA se la somma versata in attuazione dell'accordo transattivo, allo scopo di porre fine a una controversia, concorre a far parte delle spese generali sostenute dal soggetto passivo.
<b>13</b>	<b>STRUMENTI DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - ADEGUAMENTO ALLA NUOVA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI</b> L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 18.1.2023 n. 15943, ha definito le modalità di adattamento dei registratori telematici alle novità in materia di lotteria degli scontrini, fissando al 2.10.2023 la data entro la quale gli apparecchi e la procedura <i>web</i> dovranno essere configurati per la partecipazione al concorso. Sono state inoltre approvate le specifiche tecniche che dovranno essere obbligatoriamente rispettate dai registratori telematici e dai Server RT per i quali è presentata istanza di approvazione dopo il 30.6.2023.
<b>13.1</b>	<b>AMPLIAMENTO AMBITO SOGGETTIVO</b> L'art. 18 del DL 36/2022 ha apportato diverse novità nel concorso nazionale basato sui documenti commerciali; tra esse, si segnala l'introduzione della lotteria "istantanea", che



<i>segue</i>	consentirà di venire immediatamente a conoscenza dell'eventuale vincita, grazie a un codice riportato nel documento commerciale, e che si affiancherà a quella "differita" (che prevede premi settimanali, mensili ed annuali).
<b>13.2</b>	<b>ADEGUAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE</b> In base alle nuove regole, i registratori telematici, ma anche i Server RT e la procedura <i>web</i> messa a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, dovranno essere configurati in modo da generare un codice bidimensionale (QR code) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al provv. 18.1.2023 n. 15943.
<b>14</b>	<b>VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI - APPLICAZIONE DEL REGIME IOSS</b> Con le risposte a interpello Agenzia delle Entrate 18.1.2023 n. 74 e 77, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del regime IOSS ( <i>"Import one stop shop"</i> ).
<b>14.1</b>	<b>POSSIBILITÀ DI ADESIONE PER I FORFETARI</b> Nella risposta a interpello 74/2023, in particolare, è stato specificato che anche i soggetti in regime forfetario possono aderire al regime IOSS al fine di dichiarare, nel portale dedicato, le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi in favore di acquirenti residenti in Italia. Nella fattispecie esaminata, la vendita a distanza di beni oggetto di importazione, avvalendosi dell'ausilio di una piattaforma, è scomposta in due operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'acquisto, da parte della piattaforma, del bene prodotto al di fuori dell'Unione europea;</li> <li>• la successiva cessione, sempre a opera della piattaforma, di tale bene ai consumatori finali residenti in Italia.</li> </ul> L'introduzione del bene in Italia non è soggetta a IVA in carenza del requisito di territorialità e non richiede l'assolvimento dell'imposta in Dogana, mentre la seconda operazione è soggetta a IVA nel territorio dello Stato ed è dichiarata mediante l'apposito portale IOSS.
<b>14.2</b>	<b>DETERMINAZIONE DEL VALORE INTRINSECO DEI BENI CEDUTI</b> La risposta a interpello 77/2023 ha esaminato le condizioni per determinare l'importo del "valore intrinseco" dei beni oggetto di vendite a distanza di beni importati, ai fini del regime IOSS, pari a 150,00 euro. Detto importo, secondo l'Agenzia delle Entrate, è rappresentato dal corrispettivo pagato al soggetto passivo facilitatore da parte dell'acquirente "consumatore finale". Richiamando le note esplicative relative all'IVA sul commercio elettronico, viene suggerito al soggetto passivo che si avvale del regime IOSS di indicare il prezzo pagato dall'acquirente sulla fattura (qualora emessa) o sul documento di carattere commerciale che accompagna i beni ai fini dello sdoganamento.
<b>15</b>	<b>ESPORTAZIONE INDIRETTA - PROVA OLTRE IL TERMINE DI 90 GIORNI - REGOLARIZZAZIONE - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE</b> Con la risposta a interpello 13.1.2023 n. 32, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per recuperare l'IVA versata in sede di regolarizzazione, il soggetto passivo può emettere una nota di variazione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, entro il termine per la dichiarazione annuale relativa all'anno in cui si realizza il presupposto, cioè quando si avvera sia il presupposto "sostanziale" dell'avvenuta esportazione e ne sia acquisita la prova, sia il presupposto "formale" dell'emissione della nota di debito per regolarizzare la fattura non imponibile, cui fa seguito il versamento dell'imposta da recuperare. Se la variazione in diminuzione non fosse più consentita, perché la prova è acquisita oltre il termine entro cui poteva essere emessa la nota, può essere azionata la richiesta di rimborso di cui all'art. 30-ter del DPR 633/72.
<b>15.1</b>	<b>MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE PER IL RECUPERO DELL'IVA</b> Ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72, le cessioni all'esportazione c.d. "indirette" di beni consegnati in Italia al cessionario non residente sono non imponibili IVA, se il

<i>segue</i>	<p>trasporto o la spedizione al di fuori del territorio dell'Unione europea risulta effettuato, entro il termine di 90 giorni dalla consegna, dal cessionario o da un "terzo" per suo conto.</p> <p>L'operazione si compone, quindi, di due momenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la consegna della merce in Italia al cessionario non residente;</li> <li>• la successiva esportazione "fisica" della stessa a cura o per conto del cessionario, di cui il cedente deve acquisire la prova.</li> </ul> <p>In mancanza di prova, la fattura deve essere regolarizzata, ai sensi dell'art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97, con l'emissione della nota di debito ed il versamento dell'IVA.</p> <p>A tale riguardo, la Corte di Giustizia UE 19.12.2013 causa C-563/12 ha peraltro chiarito che, conformemente alla normativa unionale, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare il rimborso dell'IVA assolta, ove sia fornita la prova dell'avvenuta esportazione, benché "tardiva", pur riconoscendo la possibilità di introdurre condizioni ragionevoli per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.</p> <p>Alla luce di ciò, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per recuperare l'IVA versata in sede di regolarizzazione, il soggetto passivo può emettere una nota di variazione in base all'art. 26 co. 2 del DPR 633/72, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui si intende realizzato il presupposto, ossia nel momento in cui si avvera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia il presupposto "sostanziale" dell'avvenuta esportazione, che retroagisce alla data della cessione del bene, a condizione che sia stata acquisita la prova che la stessa è effettivamente avvenuta;</li> <li>• sia il presupposto "formale" dell'emissione della nota di debito per regolarizzare la fattura non imponibile, cui fa seguito il versamento dell'imposta da recuperare.</li> </ul> <p>Pertanto, il <i>dies a quo</i> per l'emissione della nota di variazione decorre dalla data di emissione della nota di debito.</p>
<b>15.2</b>	<p><b>RICHIESTA DI RIMBORSO</b></p> <p>Qualora la variazione in diminuzione non fosse più consentita, perché la suddetta prova è stata acquisita oltre il termine entro cui essa poteva essere emessa, non configurandosi una "colpevole" inerzia, è ammessa la richiesta di rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72.</p> <p>Non è ammessa, invece, la diretta annotazione in rettifica sui registi IVA in base all'art. 26 co. 8 del DPR 633/72, in quanto tale procedura non permette di "tracciare" con un documento, ai fini del successivo controllo, la variazione.</p>
<b>16</b>	<p><b>SERVIZI DI RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE - QUALIFICAZIONE AI FINI IVA</b></p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 13.1.2023 n. 27, ha affermato che l'erogazione di una serie di servizi, a fronte di un unico corrispettivo, finalizzati a consentire agli utilizzatori di auto elettriche di ricaricare i propri veicoli, costituisce un'operazione unica ai fini IVA, composta da una cessione di beni (la fornitura di energia) e da altre prestazioni accessorie.</p>
<b>16.1</b>	<p><b>SERVIZI DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE</b></p> <p>La questione posta all'esame dell'Agenzia delle Entrate riguarda una società (Alfa) che ha ideato un'offerta dedicata agli "eDriver", consistente nell'utilizzo di un'applicazione informatica che permette agli utenti di monitorare i dati del veicolo elettrico e di effettuare le ricariche presso le stazioni convenzionate più vicine. Per offrire i propri servizi essa ha concluso un accordo commerciale con un'altra società (Zeta), la quale mette a disposizione di Alfa e della relativa clientela una piattaforma informatica e la propria rete di convenzioni stipulate con gestori e proprietari dei punti di ricarica.</p>
<b>16.2</b>	<p><b>PRESTAZIONE UNITARIA AI FINI IVA</b></p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'insieme delle attività svolte dal gestore dell'infrastruttura (Zeta) e dall'<i>e-mobility service provider</i> (Alfa) rappresenta un'operazione unitaria costituita dalla ricarica del veicolo elettrico e da altri servizi, meramente accessori ad essa.</p>

<i>segue</i>	Detta operazione costituisce a tutti gli effetti una fornitura di energia elettrica e rappresenta, quindi, una cessione di beni ai fini IVA.
<b>17</b>	<b>SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE GIOcate - PAGAMENTO CON TESSERE RICARICABILI - MOMENTO IMPOSITIVO</b>
	<p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.1.2023 n. 29 ha chiarito che il caricamento di crediti sulle tessere per la raccolta di giocate presso specifici apparecchi di intrattenimento si qualifica, ai fini IVA, come emissione di un buono corrispettivo multiuso. Pertanto, il momento di effettuazione dell'operazione si individua nell'acquisto delle giocate; il mancato utilizzo dei crediti spendibili entro la scadenza ne determina l'esclusione da IVA.</p> <p>Per la determinazione del reddito d'impresa, il periodo di competenza coincide con il momento in cui il possessore della tessera realizza la giocata, previo pagamento del corrispettivo con i crediti spendibili. Se tali crediti non sono utilizzati entro la scadenza, l'importo non speso costituisce una sopravvenienza attiva ex art. 88 del TUIR.</p>
<b>17.1</b>	<p><b>TESSERE RICARICABILI COME BUONI MULTIUSO E RILEVANZA DEL MOMENTO DI ACQUISTO DELLA GIOcata</b></p> <p>Il caso in esame riguarda i servizi di raccolta delle giocate in caso di pagamento con carte e/o tessere ricaricabili. Queste ultime sono richieste gratuitamente in cassa o presso i c.d. <i>"totem self service"</i> all'interno delle sale giochi, e caricate, in contanti o con strumenti di pagamento elettronici, di crediti spendibili per l'acquisto di giocate negli apparecchi di intrattenimento dotati di un particolare dispositivo.</p> <p>A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha osservato quanto segue.</p> <p>L'art. 6-bis del DPR 633/72 stabilisce che il buono-corrispettivo rappresenta <i>"uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi"</i>.</p> <p>I successivi artt. 6-ter e 6-quater del DPR 633/72 individuano, inoltre, le tipologie di buono, distinguendo fra <i>"monouso"</i> e <i>"multiuso"</i>, a seconda che, all'atto di emissione, si abbia, o meno, la certezza del trattamento IVA applicabile alle operazioni che esso incorpora, vale a dire la territorialità, la natura, la qualità e la quantità di beni o servizi, oltre all'aliquota IVA ad essi applicabile.</p> <p>Alla luce di ciò, si è ritenuto che il caricamento dei crediti sulle tessere sopra descritte possa qualificarsi come emissione di un buono corrispettivo multiuso, rilevante ai fini IVA nel momento in cui è accettato come corrispettivo; pertanto, il trasferimento delle ricariche nel supporto fisico non comporta l'obbligo di certificazione dei corrispettivi. Ne discende che il momento di effettuazione dell'operazione coincide con l'acquisto delle giocate da parte del possessore della tessera.</p> <p>In caso di mancato utilizzo dei crediti entro la scadenza, le somme non vanno assoggettate a IVA, poiché non costituiscono il corrispettivo di alcuna prestazione di servizi o cessione di beni.</p>
<b>17.2</b>	<p><b>DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA</b></p> <p>Ai fini del reddito d'impresa, il periodo di competenza, ai sensi dell'art. 109 co. 2 lett. b) del TUIR, va individuato nel momento in cui il possessore della tessera realizza la giocata, previo pagamento del relativo corrispettivo e/o del valore della partita con i crediti spendibili accreditati nella medesima. Nessun rilievo assume, invece, il momento della ricarica, che costituisce una mera movimentazione finanziaria.</p> <p>Pertanto, se i crediti spendibili sulla tessera non sono utilizzati entro la scadenza, l'importo non speso costituisce una sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 del TUIR.</p>
<b>18</b>	<b>PASTI A DOMICILIO - AUTONOMIA AI FINI IVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO</b>
	<p>Con la risposta a interpello 11.1.2023 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio di trasporto e consegna a domicilio dei piatti pronti non può fruire dell'aliquota IVA del 10%.</p> <p>In via ordinaria, è infatti prevista l'aliquota ridotta per la somministrazione di alimenti e bevande, inclusa la fornitura a domicilio.</p>

segue	<p>L'Agenzia delle Entrate ritiene che al servizio di trasporto e consegna non possa essere attribuito carattere "accessorio" rispetto alla prestazione principale di cessione degli alimenti poiché, nel caso di specie, la società fornitrice di detto servizio non è la medesima che si occupa della preparazione, cottura e confezionamento dei pasti (vale a dire la prestazione principale).</p> <p>Nella risposta a interpello, è ribadito che possono qualificarsi come "accessorie" ai fini IVA solamente le operazioni che siano rese direttamente dal medesimo soggetto dell'operazione principale e che, al contempo, siano rese nei confronti del cessionario e/o committente verso cui è effettuata l'operazione principale.</p>
19	<p><b>RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2023</b></p>
	<p>La Banca Centrale europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 15.12.2022, ha innalzato al 2,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, a decorrere dal 21.12.2022.</p> <p>Ai fini dell'individuazione dei tassi "legali" di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 2,5% rileva per il primo semestre 2023, come indicato nel comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla <i>G.U.</i> 18.1.2023 n. 14.</p> <p>In relazione al periodo dall'1.1.2023 al 30.6.2023, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14,50% (2,50% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);</li> <li>• 10,50% (2,50% + 8%), per le altre transazioni commerciali.</li> </ul> <p><b>Estensione a tutti i lavoratori autonomi</b></p> <p>Per effetto dell'art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. "<i>Jobs Act</i> dei lavoratori autonomi"), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi "legali" di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori autonomi e imprese;</li> <li>• lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;</li> <li>• lavoratori autonomi.</li> </ul> <p>In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti "una libera professione".</p> <p><b>Deroghe contrattuali</b></p> <p>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello "legale":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;</li> <li>• purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.</li> </ul> <p>Tuttavia, occorre considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;</li> <li>• nei rapporti di "subfornitura", il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
9.2.2023	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche <i>on line</i>, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati nell'anno 2022;</li> <li>• al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali.</li> </ul> <p>Non rileva l'ordine temporale di presentazione.</p>
10.2.2023	Credito d'imposta compensi avvocati/arbitri	<p>I soggetti che, nell'anno 2022, hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri devono presentare la domanda per la concessione del previsto credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo o di conclusione dell'arbitrato con lodo;</li> <li>• al Ministero della Giustizia, mediante l'apposita modalità telematica.</li> </ul>
15.2.2023	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li> </ul>
15.2.2023	Comunicazione rapporti finanziari	<p>Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, in relazione all'anno 2022;</li> <li>• mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).</li> </ul>
16.2.2023	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di gennaio 2023;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.2.2023	Versamento IVA quarto trimestre 2022	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "speciale" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 2022;</li> <li>• versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi, al netto dell'eventuale acconto.</li> </ul>
16.2.2023	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2023;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.2.2023	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	<p>I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2022.</p> <p>È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.</p>
16.2.2023	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2022.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>).</p>
16.2.2023	Premi INAIL	<p>Presentazione telematica all'INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2023.</p> <p>Versamento in autoliquidazione 2022/2023 dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in unica soluzione;</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste quattro rate, senza maggiorazione di interessi.</li> </ul>
21.2.2023	Presentazione domande credito d'imposta per l'acquisto della carta	<p>Le imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</li> <li>mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a>.</li> </ul> <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
27.2.2023	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relativi al mese di gennaio 2023, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di gennaio 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i modelli relativi al mese di gennaio 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
28.2.2023	Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2022	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione dei modelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>REDDITI 2022;</li> <li>IRAP 2022 (se soggetto passivo);</li> <li>CMN 2022 (in caso di adesione al regime del consolidato fiscale).</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse;</li> <li>la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 30.11.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni integrative;</li> <li>• con la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.</li> </ul> <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>
28.2.2023	Redazione inventario	<p>Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare devono redigere e sottoscrivere l'inventario relativo all'esercizio 2021.</p> <p>Per i soggetti "non solari", l'inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
28.2.2023	Stampa scritture contabili	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all'esercizio 2021.</p> <p>Per i soggetti "non solari", la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.</p>
28.2.2023	Conservazione informatica dei documenti	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi all'anno 2021;</li> <li>• mediante l'apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi.</li> </ul> <p>Per i soggetti "non solari", la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
28.2.2023	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2022	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2022, la cui scadenza del termine era il 30.11.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
28.2.2023	Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti	<p>Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all'INPS, in via telematica, l'apposita dichiarazione per fruire per il 2023 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2022.</p> <p>In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2022, l'agevolazione si applicherà anche nel 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ove permangano i requisiti;</li> <li>• salvo espressa rinuncia del beneficiario.</li> </ul>
28.2.2023	Premi INAIL	Presentazione telematica all'INAIL delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all'autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2022 e in acconto per il 2023.
28.2.2023	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2022;</li> <li>• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul> <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p> <p>La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2022.</p>
28.2.2023	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
28.2.2023	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2022.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
28.2.2023	Trasmissione dati forniture documenti fiscali	<p>Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla rivendita devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alla fornitura di documenti fiscali, con riferimento all'anno 2022;</li> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
28.2.2023	Autodichiarazione aiuti di Stato per il credito d'imposta locazioni 2022	<p>Le imprese del settore turistico e di gestione di piscine che hanno beneficiato del credito d'imposta locazioni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 devono inviare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'apposita autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato, approvata con il relativo provv. 30.6.2022 n. 253466;</li> <li>• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul>
28.2.2023	Autodichiarazione aiuti di Stato per il credito d'imposta relativo alla seconda rata IMU 2021	<p>Le imprese turistico-ricettive (compresi gli agriturismi e quelle che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta), le imprese del comparto fieristico e congressuale, le imprese che gestiscono complessi termali e parchi tematici, devono inviare all'Agenzia delle Entrate, al fine di beneficiare del credito d'imposta pari al 50% dell'IMU pagata per la seconda rata del 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'apposita autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato, approvata con il relativo provv. 16.9.2022 n. 356194;</li> <li>• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul>
28.2.2023	Credito d'imposta per manutenzione immobili vincolati	<p>Le persone fisiche devono presentare la domanda per la concessione del credito d'imposta del 50% sulle spese sostenute nel 2022 per interventi di manutenzione, protezione e restauro di immobili vincolati, non utilizzati nell'esercizio di impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Ministero della cultura - Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio;</li> <li>• mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo <a href="mailto:fondorestauro@mailcert.beniculturali.it">fondorestauro@mailcert.beniculturali.it</a>;</li> <li>• mediante l'apposito modulo, unitamente alla documentazione richiesta.</li> </ul> <p>Rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
28.2.2023	Presentazione domande per il "bonus acqua potabile"	<p>Le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli enti non commerciali devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese sostenute nel 2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>da acquadotti, al fine di beneficiare del previsto credito d'imposta;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante la compilazione dell'apposito modello.</li> </ul> <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
28.2.2023	Credito d'imposta per la promozione della musica	<p>Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di concessione del credito d'imposta per la promozione della musica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Ministero della Cultura, in via telematica;</li> <li>• in relazione ai costi sostenuti per le opere distribuite o commercializzate nell'anno 2022.</li> </ul>
28.2.2023	Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni	<p>I soggetti che, nel 2022, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare la loro registrazione cumulativa;</li> <li>• versare la relativa imposta.</li> </ul>
28.2.2023	Dichiarazione imposta di bollo virtuale intermediari finanziari	<p>Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno 2022, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2022;</li> <li>• procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta per l'anno 2023.</li> </ul> <p>La presentazione della dichiarazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario.</li> </ul> <p>Il termine per il versamento della prima rata bimestrale è stabilito al 30.4.2023.</p>
2.3.2023	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2023.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>